

Pubblicato il 02/03/2021

Sent. n. 1377/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2016, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Centore, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via S. Lucia n°15 presso lo Studio Legale Limatola; contro

Comune di Arpaia, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio PEC come da Registri di Giustizia; domicilio fisico *ex lege* in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

per l'annullamento

a) della nota prot. [omissis] dal Comune di Arpaia, Responsabile del Servizio Urbanistica, notificata in data [omissis], con cui si comunica il parere negativo a seguito di istanza di accertamento di conformità depositata in data [omissis] (prot. [omissis]) e si dispone l'archiviazione del relativo procedimento; b) del provvedimento prot. n. [omissis] reso il [omissis] dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, mai notificato alla ricorrente, con cui si dispone l'archiviazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto di accertamento di conformità avviato dalla ricorrente e trasmesso dal Comune di Arpaia alla medesima Soprintendenza; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Belle Arti Caserta e Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento straordinario del giorno 24 febbraio 2021 il dott. Guglielmo Passarelli di Napoli in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1373 dell'anno 2016, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:

- di essere proprietaria dell'unità immobiliare sita in Arpaia (BN), censita in Catasto Urbano nel foglio [omissis] con il numero di particella [omissis], sub [omissis], afferente al fabbricato che insiste sulla particella [omissis] e che ricade in zona omogenea B (residenziale di completamento) del vigente strumento urbanistico generale;
- che, in seguito agli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, la struttura muraria e la copertura del fabbricato in parola avevano subito gravi lesioni;
- che il progetto relativo alla copertura de qua prevedeva lo smantellamento della stessa, originariamente costituita da legno e tegole, il ripristino della muratura di sottotetto mediante rifacimento dei tratti gravemente lesionati e la realizzazione di una nuova copertura in latero cemento con sovrastante manto di tegole;
- che, nel corso dell'esecuzione dell'intervento edilizio in questione, erano state apportate delle modifiche (la copertura è stata realizzata a due falde per tutto il suo sviluppo, in luogo di quella preesistente; la quota dei colmi è più alta di quella preesistente, ed è stata variata la quota di imposta delle gronde);
- che tale intervento non determinava la creazione di nuovo volume né di nuove superfici utili;
- di aver quindi depositato, in data [omissis], istanza di accertamento di conformità prot. [omissis] al Comune di Arpaia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 D.P.R. n°380/2001;
- che in data [omissis] l'amministrazione comunale di Arpaia rendeva la nota prot. [omissis], con cui comunicava il parere favorevole della Commissione Edilizia;
- che, in data [omissis], la Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Arpaia esprimeva parere favorevole all'intervento;
- che, tuttavia, con l'atto impugnato, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, assumendo che vi fosse stato un aumento di volumetria.

Instava quindi per l'annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l'Amministrazione statale per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.

All'udienza di smaltimento straordinario del 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto e senza discussione orale, come previsto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 167 d.lgs. 42/2004, atteso che l'intervento de quo non comporta incremento di carico urbanistico ed è stato valutato volume tecnico sia dalla Commissione Edilizia Comunale sia dalla Commissione locale per il paesaggio; 2) la Soprintendenza deve limitarsi ad apprezzamenti di natura paesaggistica, non potendo esaminare la legittimità dell'opera sotto il profilo edilizio o urbanistico; 3) l'istruttoria endoprocedimentale ha escluso che l'intervento in questione possa compromettere l'aspetto visibile (punto di vista panoramico) e non arreca pregiudizio ai valori paesaggistici; la disciplina urbanistica prevede che le altezze degli edifici di nuova costruzione non potranno superare l'altezza media degli edifici esistenti al contorno in un contesto edificato, qual è quello in cui ricade l'unità immobiliare della ricorrente.

L'Avvocatura dello Stato, in memoria depositata in data 28.04.2016, eccepiva che l'intero sistema di copertura dello stabile ha subito rilevanti modifiche nel suo aspetto esteriore, come del resto riportato nello stesso ricorso alle pagine 3 e 4. Tali modifiche non hanno permesso alla Soprintendenza di ritenere l'abuso costituito da opere minimali; l'Avvocatura eccepiva inoltre che le quote della realizzata copertura hanno subito una variazione all'imposta che ha determinato una rinnovata fruibilità dei sottostanti ambienti tanto da generare un'agibilità tipica dei piani mansardati sostenuta da un notevole incremento di superficie utile, contrariamente a quanto riportato nell'atto oggetto

dell'odierna contestazione. Ancora, il fabbricato, con la rinnovata copertura a falde, nella conformazione dell'ultimo piano di calpestio, è stato peraltro dotato di nuove aperture e balconi che hanno conferito all'edificio un assetto completamente diverso rispetto a quello originario, abbinabile solo di opere di consolidamento e ripristino strutturale tant'è che il ricorrente ha inoltrato istanza di contributo ai sensi della legge 219/1981 relativa alle riparazioni per danni dall'evento sismico del 1980, come peraltro indicato a pagina 2 del ricorso. In altre parole, è palese l'aumento di volumetria, ciò che, ex art. 167 d.lgs. 42/2004, perciò stesso preclude la possibilità di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

In memoria depositata in data 08.06.2020 la parte ricorrente sosteneva che il parere della Soprintendenza era tardivo, e dunque non vincolante per il Comune; ribadiva che, come prospettato Responsabile dell'Attività di Tutela Paesaggistica del Comune di Arpaia con la nota prot. [omissis] *"...l'intervento de quo ha determinato un marginale incremento della cubatura del piano sottotetto che risulta solo fisicamente misurabile, ma è poco percepibile e visibile e come tale ritenuto paesaggisticamente irrilevante..."*.

In memoria depositata in data 14.01.2021 la parte ricorrente precisava di aver presentato una nuova istanza di cui all'art. 36 d.P.R. n. 380/2001, su cui si era formato il silenzio diniego, impugnato con ricorso RG 4555/2020. Chiedeva pertanto la cancellazione della causa dal ruolo per la riunione dei due ricorsi.

Preliminarmente, va respinta l'istanza di rinvio presentata dalla parte ricorrente in memoria depositata in data 14.01.2021; il ricorso in questione, infatti, è maturo per la decisione e non appare necessaria una sua riunione al ricorso RG 4555/2020.

Nel merito, il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è provato *per tabulas* che vi è stato un aumento di volumetria. Ciò è confermato dallo stesso Comune (si veda la nota prot. [omissis]) in cui il Responsabile dell'attività di tutela paesaggistica del Comune stesso riconosce il predetto aumento, pur ritenendolo paesaggisticamente ininfluenza perché di "marginale" entità, perché non determinerebbe un aumento del carico urbanistico e perché può essere considerato un volume tecnico. Tuttavia, l'aumento di volumetria preclude, per ciò stesso, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ex art. 167 d.lgs. 42/2004: come ritenuto da costante giurisprudenza, *"Il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o meno"* (tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VI, n. 40/2021). Inoltre, come pure ritenuto dalla giurisprudenza, anche la realizzazione di volumi di modesta entità preclude il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria (così, tra le più recenti, Cons. Stato Sez. VI, 19/10/2020, n. 6300).

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Respinge il ricorso n. 1373 dell'anno 2016;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le province di Caserta e Benevento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; nulla per le spese quanto al Comune di Arpaia, attesa la mancata costituzione in giudizio di quest'ultimo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, e successive modifiche di cui al d.l. n. 183/2020, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Gabriele Nunziata, Consigliere

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO